

Allegato "A" al Repertorio n. 4612/3551
Statuto recante le norme sul funzionamento della società

Indice:

1. Denominazione
2. Sede
3. Oggetto
4. Durata
5. Capitale sociale
6. Aumento di capitale
7. Titoli di debito e strumenti finanziari
8. Quote di partecipazione al capitale sociale
9. Trasferimento delle quote di partecipazione
10. Recesso del socio
11. Esclusione del socio
12. Decisioni dei soci
13. Modalità di adozione delle decisioni dei soci
14. Convocazione dell'assemblea dei soci
15. Presidenza dell'assemblea dei soci
16. Decisioni dei soci - Quorum
17. Assemblea dei soci - verbalizzazione
18. Amministrazione della società
19. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente
20. Adunanze del consiglio di amministrazione
21. Trascrizione delle decisioni degli amministratori
22. Poteri dell'organo amministrativo
23. Rappresentanza sociale
24. Nomina dell'organo di controllo o del revisore
25. Destinazione degli utili
26. Scioglimento della società
27. Comunicazioni

1. Denominazione

- 1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata "start-up innovativa" denominata "ART4ART SRL SB".

2. Sede

- 2.1 La società ha sede legale, anche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. c), del d.l. n. 179/2012, nel Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), all'indirizzo iscritto nel registro delle imprese.

- 2.2 E' facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e la sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

- 2.3 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un comune diverso rientrano nella competenza dei soci.

3. Oggetto

- 3.1 La società, in qualità di società benefit, intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La società ha pertanto la specifica finalità di beneficio comune di seguito descritta: persegue il fine di concorrere alla serenità dei propri soci, dei propri dipendenti, dei propri collaboratori e della propria filiera produttiva, ovvero i clienti, i fornitori ed i consulenti. La società inoltre affronta il tema della sostenibilità ambientale attuando una stretta raccolta

differenziata, utilizzando esclusivamente illuminazioni ecologiche, riducendo al minimo le stampe cartacee, gestendo il tema della mobilità delle maestranze, gestendo il riciclo delle acque piovane ma soprattutto concorrendo all'obiettivo di abbattere significativamente le emissioni di co2, tendendo al totale azzeramento delle stesse.

3.2 Segnatamente la società ha ad oggetto le seguenti attività:

- la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

a) la progettazione, la produzione, l'installazione, assistenza e manutenzione, il commercio al minuto, all'ingrosso e per corrispondenza o a mezzo e-commerce b2b (business to business) e b2c (business to consumer) di software sotto tutte le forme disponibili fra cui saas, pay x use, cessione di diritti d'uso, diritti di utilizzo, royalties, installazione tradizionale o "app" ovvero applicazioni per piattaforme hardware di qualsiasi tipo tra le quali le c.d. smartphones, tablet smarttv, nonché la rappresentanza, anche sotto forma di mandato d'agenzia di qualsiasi tipologia di software o servizio digitale;

b) l'ideazione, la produzione, la distribuzione, la commercializzazione anche per corrispondenza o a mezzo e-commerce b2b (business to business) e b2c (business to consumer) di prodotti artistici o culturali in tutte le forme disponibili comprese quelle strettamente digitali fruibili nelle modalità pay x use, cessione di diritti d'uso, diritti di utilizzo, royalties, nonché la rappresentanza, anche sotto forma di mandato d'agenzia di qualsiasi tipologia di prodotto artistico o culturale o tecnologico e la gestione di ogni forma di attività legata al merchandising che ruoti attorno un artista e/o alla sua committenza;

c) l'organizzazione e la gestione di eventi artistici, formativi e culturali verso un pubblico di privati, aziende e pubbliche amministrazioni, sia sotto forma gratuita che a pagamento, soprattutto a connotazione etico-sociale;

d) la gestione e la tenuta di workshop, webinar e corsi di formazione, sia di base che masterclass, legati al mondo dell'espressione artistico-culturale e al mondo della programmazione software;

e) l'erogazione di servizi telematici anche satellitari via etere o via internet;

f) l'istituzione di banche dati sia in conto proprio che in conto terzi anche sotto forma di passaporto digitale dell'opera artistica con possibilità di conservazione in tecnologie esistenti come blockchain nonché tutti i sistemi oggi consentiti o in futuro ideati o creati;

g) l'attività editoriale, letteraria, musicale e multimediale sia in conto proprio che per conto terzi;

h) l'utilizzo e la fornitura a terzi di spazi dedicati allo svolgimento di qualsiasi opera artistica;

i) la gestione in proprio e conto terzi di strategie di comunicazione e marketing con l'utilizzo di ogni strumento atto allo scopo, comprese le attività di social media e le attività di SEO (search engine optimization), ovvero ottimizzazione sui motori di ricerca;

l) la gestione e intermediazione dei diritti d'autore, di riproduzione fonomeccanica, di esecuzione, di produzione, divulgazione e distribuzione di materiale multimediale tramite tutti i canali di distribuzione e tutti i supporti conosciuti nonché di futura ideazione e creazione.

m) la gestione in proprio di servizi di prenotazione risorse e di biglietteria per spettacoli, trasporti, alberghi e tutte le attività commerciali o non commerciali in genere, compresa la vendita e la ri-vendita di titoli di accesso beni, merci e servizi,

per conto terzi o proprio, e compresa la gestione logistica delle merci e la distribuzione o il piazzamento attraverso reti telematiche, telefoniche, call center, esercizi commerciali, reti di privati operatori o quanto altro e più esteso sia equiparabile, ivi compresa la stampa e la distribuzione remota dei titoli di prenotazione o di biglietteria

n) la fornitura a terzi di servizi e sistemi per la gestione della organizzazione e della biglietteria per spettacoli e manifestazioni culturali e nel campo della prenotazione, vendita e rivendita per conto terzi di biglietti e servizi per eventi e produzioni di cultura, spettacolo ed intrattenimento.

o) la gestione e la vendita di sistemi di transazione e di pagamento per reti telematiche, telefoniche ed altre equiparabili

o) la gestione di servizi telematici in outsourcing e di assistenza clienti omnicanale attraverso le reti telematiche o in presenza

3.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà servirsi di prestazioni d'opera in interinato e di consulenti esterni. La società potrà inoltre acquisire finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi con obbligo di rimborso presso i soci ai sensi dell'art. 11 D.L. 385/93 e successive modificazioni con le modalità ed i limiti previsti dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Potrà prestare garanzie reali o personali, in specie fidejussioni per obbligazioni contratte da terzi. La società potrà in genere compiere ogni attività connessa. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali di qualsiasi specie, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti in genere, il tutto con esclusione delle attività che dalla legge sono vietate o riservate ad iscritti ad albi professionali o a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

4. Durata

- 4.1 La durata della società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

- 4.2 E' facoltà dei soci prorogare la durata della società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.

5. Capitale Sociale

- 5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 440.000,00 (quattrocentoquarantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

- 5.2 I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fideiussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, ecc.).

6. Aumento di capitale

- 6.1 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.

- 6.2 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

- 6.3 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella

sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

- 6.4 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

7. Titoli di debito e strumenti finanziari

- 7.1 La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

- 7.2 I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art. 2483, comma 2, del codice civile.

- 7.3 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve indicare le condizioni del prestito e le modalità del rimborso; essa deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio e iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

- 7.4 La società può procedere, sulla base di apposito regolamento soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, alla emissione degli specifici strumenti finanziari previsti dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge 179/2012 con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

8. Quote di partecipazione al capitale sociale

- 8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

- 8.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

- 8.3 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

- 8.4 I diritti sociali sia amministrativi sia patrimoniali spettano ai soci nella misura di seguito riportata:

- OMISSIS -

9. Trasferimento delle quote di partecipazione

Diritto di prelazione

- 9.1 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento

avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

- 9.1.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo.

- 9.1.3 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

- 9.1.4 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

- 9.1.5 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi 30 (trenta) giorni.

- 9.1.6 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il socio alienante può procedere al trasferimento nei termini indicati nella sua proposta.

10. Recesso del socio

- 10.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

- 10.2 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro il termine di giorni 180 (centoottanta) dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

- 10.3 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.

- 10.4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60 (sessanta), per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori

medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

11. Esclusione del socio

- 11.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

11.1.1 interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;

11.1.2 esercizio di attività concorrente con quella della società;

11.1.3 impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile.

- 11.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

- 11.3 L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la seguente camera arbitrale, iscritta nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 5/2003: BOLOGNA, C/O FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione.

- 11.4 Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

- 11.5 Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al punto 11.3, attivata su domanda dell'altro.

- 11.6 Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

12. Decisioni dei soci

- 12.1 Sono di competenza dei soci:

i) le decisioni sui seguenti argomenti:

1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

2) la nomina degli amministratori;

3) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

ii) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

iii) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.

13. Modalità di adozione delle decisioni dei soci

- 13.1 Le decisioni dei soci sono adottate: mediante il metodo assembleare esclusivo.

- 13.1.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto

dal presente statuto.

14. Convocazione dell'assemblea dei soci

- 14.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero mediante posta elettronica ordinaria con conferma di ricezione, anche telefonica.

- 14.2 Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti in toto l'organo amministrativo e, se nominato, il Collegio Sindacale.

15. Presidenza dell'assemblea dei soci

- 15.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al più anziano tra gli amministratori plurimi non riuniti in collegio, oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

- 15.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

- 15.3 L'assemblea può svolgersi, ove ciò sia autorizzato dai soggetti di cui al punto 15.1 in fase di convocazione, anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

- 15.4 In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

16. Decisioni dei soci - quorum

- 16.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi in cui il codice civile o leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, e fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto", si applicano detti quorum, dei quali qui di seguito si riporta un elenco con valore esemplificativo:

1) casi previsti dai numeri 4 (modificazioni dell'atto costitutivo) e 5 (decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell'art. 2479, comma 2, del codice civile (voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);

2) rinuncia e transazione dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile (maggioranza dei due terzi del capitale sociale, nonché mancata opposizione di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale);

3) modifica dei diritti particolari accordati ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile (consenso unanime dei soci);

4) trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile (voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata);

5) nomina e revoca liquidatori e determinazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);

6) revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);

7) trasformazione in società di persone ai sensi dell'art. 2500-sexies del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale - e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata);

8) fusioni e scissioni ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2502 e dell'art. 2506-ter, ultimo comma del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale);

9) riduzione del capitale sociale in caso di perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile (quorum deliberativo modificazioni statutarie - voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale).

16.2 Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci rappresentante almeno la metà del capitale sociale. Nei casi in cui il codice civile o le leggi speciali prevedono quorum deliberativi qualificati, si applicano detti quorum, fatte salve specifiche eccezioni previste nel presente "statuto".

17. Assemblea dei soci - verbalizzazione

- 17.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

i) la data dell'assemblea;

ii) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

iii) le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti.

- 17.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

- 17.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

18. Amministrazione della società

- 18.1 La società può essere amministrata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

i) da un Amministratore Unico;

ii) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri;

iii) da più amministratori con metodo disgiuntivo, nel numero minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque);

iv) da più amministratori con metodo congiuntivo, nel numero minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque).

- 18.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.

- 18.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono a maggioranza assoluta del capitale sociale.

- 18.4 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

- 18.5 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

- 18.6 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'organo amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei soci rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Si applica l'art. 12 del presente statuto.

- 18.7 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

- 18.8 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

- 18.9 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori (anche in caso di amministrazione pluripersonale) l'intero organo amministrativo decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino all'adozione di tale decisione l'organo di amministrazione decaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione

19. Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

- 19.1 In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. Tale opposizione deve essere espressa prima che l'operazione sia compiuta. I soci, con il voto favorevole di una maggioranza rappresentante almeno la metà del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Laddove le previsioni del codice civile o del presente statuto prevedono l'adozione di determinate decisioni «da parte dell'organo amministrativo», gli amministratori operanti secondo la modalità in esame procedono congiuntamente e all'unanimità.

- 19.2 In caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso unanime, sulle decisioni, di tutti gli amministratori, manifestato per iscritto.

20. Adunanze del consiglio di amministrazione

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i soggetti richiamati al punto successivo.

- 20.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

- 20.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- 20.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il

presidente.

- 20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

- 20.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

- 20.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

- 20.8 Il verbale deve indicare:

i) la data dell'adunanza;

ii) l'identità dei partecipanti;

iii) il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari;

iv) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

21. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

- 21.1 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, ovvero dagli amministratori plurimi operanti congiuntamente o disgiuntamente devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

22. Poteri dell'organo amministrativo

- 22.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile.

- 22.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

23. Rappresentanza sociale

- 23.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

i) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione mediante Amministratore Unico, a quest'ultimo;

iii) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima congiunta, agli amministratori, congiuntamente;

iv) nel caso in cui sia adottata la forma di amministrazione plurima disgiunta, spetta a ciascuno degli amministratori, salvo nei casi previsti al punto 20.1, in cui spetta agli amministratori congiuntamente.

- 23.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

24. Nomina dell'organo di controllo o del revisore

- 24.1 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 2477, comma 3, del codice civile, l'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore.

- 24.2 L'assemblea può, altresì, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del codice civile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali.

25. Destinazione degli utili

- 25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della

società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

26. Scioglimento della società

- 26.1 La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

27. Comunicazioni

- 27.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

i) dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;

ii) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

iii) dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore;

iv) dal libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui al presente punto e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

- 27.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

- 27.3 Nel caso in cui la società sia amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente atto costitutivo/statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

F.to:

- OMISSIS -